



# COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 27-12-19 Numero 75

**Oggetto:** RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16 GIUGNO 2017 N. 100: APPROVAZIONE.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 18:30, in Pollenza e nella Casa Comunale, IL CONSIGLIO COMUNALE convocato nei modi e nelle forme di legge, con lettera d'invito n. in data , si è riunito in Prima convocazione, in sessione Ordinaria, ed in seduta Pubblica..

Nelle persone dei Signori:

| Consiglieri          | Pres. / Ass. | Consiglieri          | Pres. / Ass. |
|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| ROMOLI MAURO         | P            | TARTARELLI MICHELA   | P            |
| PRIMUCCI ANDREA      | P            | FRATINI MORENO       | P            |
| FRATINI FRINE        | P            | ROMAGNOLI ANTONELLO  | P            |
| RANZUGLIA MARCO      | P            | VOLGA CLAUDIO        | P            |
| RICOTTA ALESSANDRA   | P            | CROGNOLETTI MARIANNA | P            |
| MENICHELLI ANTONELLA | P            | SALVATORI MIRKO      | P            |
| RAPARI LOREDANO      | P            |                      |              |
| Assegnati 13         |              | Presenti n. 13       |              |
| In carica 13         |              | Assenti n. 0         |              |

Risultano altresì presenti/assenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio, i Sigg.ri :

-Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Appignanesi Giuliana.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig ROMOLI MAURO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno..

- Nominati scrutatori i Signori:

RAPARI LOREDANO  
FRATINI MORENO  
SALVATORI MIRKO

## IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Pollenza con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 29/09/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima

applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Pollenza e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 02/12/2019;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTE le schede di rilevazione delle partecipazioni della Amministrazioni pubbliche e dei loro rappresentanti presso organi di governo di società ed enti (art. 17 D.L. 90/2014) e della revisione periodica e dello stato di attuazioni della razionalizzazione (art. 20 commi 1 e 4 D. Lgs. 175/2016), allegate alle linee guida del Ministero del 02/12/2019;

CONSIDERATO che si è provveduto alla compilazione di tutte le suddette schede per ciascuna società partecipata dall'Ente fatta esclusione di quella denominata "Scheda Rappresentante" in quanto non ci sono rappresentanti dell'amministrazione presso organi di governo delle società partecipate;

VISTI, pertanto, gli allegati uniti al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, aventi ad oggetto rispettivamente:

- Censimento delle partecipazioni (art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014) scheda di rilevazione dati relativi all'anno 2018;
- Revisione periodica delle partecipazioni da approvarsi entro il 31/12/2019 (art. 20, c. 1, TUSP) scheda di rilevazione dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2018;
- Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni da approvarsi entro il 31/12/2019 (art. 20, c. 4, TUSP) schede di rilevazione;
- Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione;
- Le linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli enti territoriali (secondo lo schema dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti nel 2018);

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

PRESO ATTO dei pareri favorevole *ex art.* 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi dal Responsabile in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile;

Rientra il consigliere Crognoletti. Presenti n. 13.

Con votazione espressa in forma palese, che dà il seguente risultato proclamato dal Presidente ed accertato dagli scrutatori:

consiglieri presenti n. 13

votanti n. 9

astenuti n. 4 (Romagnoli, Crognoletti, Volga, Salvatori)

voti favorevoli n. 9

contrari nessuno

## **D E L I B E R A**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare la ricognizione al 31/12/2018 delle società in cui il Comune di Pollenza detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D. Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente

dettagliate negli allegati di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. Di prendere atto che la ricognizione effettuata prevede un piano di razionalizzazione per quanto riguarda le società inerenti la gestione del servizio idrico;
4. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
5. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
6. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione con il seguente risultato:

consiglieri presenti n. 13

votanti n. 9

astenuti n. 4 (Romagnoli, Crognoletti, Volga, Salvatori)

voti favorevoli n. 9

contrari nessuno

#### **DELIBERA**

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

**PARERI DI REGOLARITA'**  
**(Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)**

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| <b>PARERE:</b> REGOLARITA' TECNICA del 16-12-2019: Favorevole |
|---------------------------------------------------------------|

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Il Responsabile del servizio interessato<br>F.to Appignanesi Giuliana |
|-----------------------------------------------------------------------|

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>PARERE:</b> REGOLARITA' CONTABILE del 17-12-2019: Favorevole |
|-----------------------------------------------------------------|

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| Il Responsabile del servizio interessato<br>F.to Giannandrea Rosanna |
|----------------------------------------------------------------------|

Il presente verbale, salva l'ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il SINDACO  
F.to ROMOLI MAURO

Il Segretario  
F.to Appignanesi Giuliana

---

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

Che la presente deliberazione :

- ❑ E' stata affissa all'albo pretorio comunale on line il giorno 24-01-20, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, C. 1, T.U. 267/2000 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).
- ❑ E' stata trasmessa al Prefetto (art. 135, del T.U. 267/2000). Con lettera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario  
F.to Appignanesi Giuliana

---

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

- ❑ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_:
  - ❑ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, T.U. n. 267/2000)
- ❑ Ha acquistato efficacia il giorno \_\_\_\_\_, avendo il Consiglio confermato l'atto con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (art. 127, c. 2, del T.U. n. 267/2000);
- ❑ E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall'art. 124, c.2, del T.U. n. 267/2000e dall'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69, per quindici giorni consecutivi dal 24-01-20, al 08-02-20,

Dalla residenza comunale, li

Il Responsabile del Servizio  
F.to Appignanesi Giuliana

---

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario